



Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.211874 / 921.3/2016/00006

Consultazione degli atti secondo la legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)¹

1 Situazione iniziale

Con la LMCCE è stata istituita una base legale formale che permette alle persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari precedenti al 1981 di accedere in maniera semplice e gratuita agli atti che le riguardano. Per le persone internate sulla base di una decisione amministrativa questo diritto è già previsto dalla legge federale del 21 marzo 2014² concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (cfr. art. 7 cpv. 1). Questa legge sarà abrogata con l'entrata in vigore della LMCCE, che ne riprenderà il contenuto laddove possibile e necessario.

La LMCCE è applicabile a tutti casi antecedenti al 1981. Per garantire l'accesso sono rilevanti anche altre leggi, oltre alla LMCCE. A livello federale sono in particolare la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)³, la legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)⁴ nonché la legge federale sull'archiviazione⁵. A livello cantonale sono applicabili le leggi cantionali in materia di informazione, protezione dei dati e archiviazione⁶.

Il diritto di consultare gli atti tange vari interessi: l'interesse privato all'autodeterminazione informazionale sui propri dati, eventuali interessi privati di terzi al segreto, l'interesse pubblico a una memoria storica coerente e concisa sulla base di atti originali nonché l'interesse pubblico alla trasparenza.

Il presente documento fornisce una panoramica dei diritti e doveri degli interessati e riassume quelli delle istituzioni e degli organi pubblici responsabili⁷. Contiene pure altre informazioni sul tema.

¹ Sia la legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS **211.223.13**) sia l'ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS **211.223.13.1**) entrano in vigore il 1° aprile 2017.

² RS **211.223.12**

³ RS **235.1**

⁴ RS **152.3**

⁵ RS **152.1**; **152.11**

⁶ Il presente rapporto non rinvia alle singole leggi cantionali. Occorre rilevare che i principi menzionati valgono per tutti i Cantoni.

⁷ Secondo l'art. 10 cpv. 4 LMCCE alle istituzioni che si occupavano di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari e che secondo il diritto cantonale non sottostanno alle legislazioni cantionali sull'informazione, sulla protezione

2 Basi legali determinanti

2.1 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i colloca- menti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

Art. 11 Consultazione degli atti

- ¹ *Le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano. Dopo il loro decesso questo diritto è trasmesso ai congiunti.*
- ² *Se necessario per scopi scientifici, hanno diritto di accedere agli atti anche altre persone.*
- ³ *Durante il termine di protezione l'accesso agli atti è concesso soltanto se è adempiuta una delle seguenti condizioni:*
 - a. la persona oggetto di misure chiede di accedere ai propri dati personali;*
 - b. la persona oggetto di misure acconsente alla divulgazione;*
 - c. gli atti sono usati per scopi impersonali, in particolare per scopi scientifici o statistici;*
 - d. un'autorità necessita degli atti per adempiere i propri compiti legali;*
 - e. sussistono altri interessi particolarmente degni di protezione.*
- ⁴ *Le persone oggetto di misure possono chiedere che i contenuti controversi o inesatti degli atti siano segnalati e che la loro versione dei fatti sia versata agli atti. Non sussiste alcun diritto alla consegna, alla rettifica o alla distruzione degli atti.*

2.2 Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i colloca- menti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE)

Art. 9 Termine di protezione e consultazione durante detto termine

- ¹ *Se non vi sono disposizioni cantonali in materia di archiviazione che disciplinano in modo adeguato il termine di protezione e la consultazione durante detto termine, i capoversi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli:*
 - a. archivi cantonali;*
 - b. altri archivi dell'ente pubblico, che sottostanno alla legislazione cantonale;*
 - c. archivi delle istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 LMCCE.*
- ² *Gli atti contenenti dati personali sottostanno a un termine di protezione di 80 anni. Detto termine scade alla morte della persona oggetto di misure e, se la data del suo decesso non è certa, 100 anni dopo la sua nascita.*
- ³ *Le persone oggetto di misure hanno diritto in ogni momento ad accedere agli atti che le riguardano. I congiunti hanno diritto ad accedere a detti atti se la persona oggetto di misure:*
 - a. autorizza la consultazione; o*
 - b. è deceduta.*
- ⁴ *Può essere concesso l'accesso per scopi statistici o di ricerca, se entrambi i presupposti seguenti sono soddisfatti:*
 - a. le persone oggetto di misure hanno acconsentito all'utilizzo di atti contenenti i loro dati personali oppure gli atti sono utilizzati in forma anonima o senza indicare direttamente la persona, non appena lo scopo del trattamento lo permette;*
 - b. i risultati sono divulgati in modo tale da non permettere l'identificazione delle persone oggetto di misure.*

3 Informazione e consultazione

Secondo l'articolo 11 capoverso 1 LMCCE le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano.

Occorre distinguere tra diverse situazioni:

- a. gli atti sono già stati offerti o potrebbero essere offerti all'archivio competente per valutazione e ripresa. In questo caso si applicano le leggi in materia di archiviazione⁸;
- b. i documenti risultano da un rapporto giuridico concluso per i cui atti è ancora in corso un termine di conservazione;
- c. i documenti provengono da un rapporto giuridico ancora in essere, ad esempio da anamnesi non terminata oppure da un perseguimento amministrativo o penale ancora in corso⁹.

La LMCCE si applica in tutte le situazioni menzionate se il rapporto giuridico sussisteva già nel 1981 e la domanda di consultazione degli atti si riferisce a una fattispecie risalente a un periodo antecedente al 1981.

La consultazione degli atti può avvenire in due forme:

- a. informazione
l'informazione va di regola fornita gratuitamente per iscritto al richiedente sotto forma di stampato o fotocopia (art. 8 cpv. 5 LPD);
- b. consultazione
la consultazione costituisce una forma particolare di informazione. Avviene autorizzando il richiedente a consultare gli atti che lo riguardano¹⁰.

In linea di principio soltanto l'interessato può far valere il diritto di consultare gli atti. Se per la ricerca degli atti è richiesto l'aiuto degli organi di contatto (organi di contatto cantonali, archivio di Stato) conformemente all'articolo 11 capoverso 3 lettera d LMCCE non occorre una procura del richiedente. La disposizione citata concede infatti un diritto legale alla consultazione degli atti alle autorità che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

Esempio: un richiedente non è più in grado di far valere il suo diritto all'informazione o alla consultazione (p. es. per motivi fisici o psichici). In questa situazione il suo rappresentante legale (coniunto, curatore, ecc.) può esercitare tale diritto.

3.1 Situazione in caso di documenti non ancora archiviati

Tali atti comprendono diversi documenti quali documenti di istituti, certificati di domicilio/dimora, dati concernenti misure d'assistenza sociale e documenti di altre autorità comunali, dati concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali nonché le cartelle mediche. In virtù dell'articolo 8 LPD¹¹ gli interessati hanno pertanto in ogni momento il diritto di

⁸ Qui di seguito trattata come «situazione in caso di documenti archiviati».

⁹ Nei casi b. e c. sono di norma applicabili le leggi in materia di protezione dei dati e informazione, all'occorrenza le leggi sui diritti dei pazienti. Di seguito sono trattati come «situazione in caso di documenti non ancora archiviati».

¹⁰ Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), Guida al trattamento dei dati personali nella sfera medica – trattamento di dati personali da parte di privati e organi federali, luglio 2002, pag. 17.

¹¹ La LPD vale per il trattamento di dati personali da parte di privati e organi federali. Per privati si intendono medici praticanti, psicologi, psicoterapisti, cliniche private, assicurazioni e casse malati. Quando sono attive nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, le assicurazioni e casse malati vengono considerate come organi federali. Negli ospedali o istituti psichiatrici di diritto pubblico si applicano pertanto di norma le pertinenti disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati, pazienti e archiviazione; in merito cfr. anche DTF 102 II 47; 101 II 183 e 115 Ib 179 consid. 2.

consultare il loro fascicolo (documentazione del paziente, anamnesi). La LPD presuppone un diritto di informazione esaustivo, di ampia portata. Ogni paziente può quindi richiedere informazioni al proprio medico o consultare i propri dati.

3.2 Situazione in caso di documenti archiviati

Le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale hanno pure il diritto di consultare gli atti che le riguardano già conservati in un archivio. Questo diritto riguarda tutti gli atti prodotti nell'ambito dell'esecuzione di misure coercitive a scopo assistenziale (p. es. atti tutori, giudiziari, di ricorso e dell'istituto, fascicolo del paziente). La LMCCE prevede un accesso «semplice e gratuito» (art. 11 cpv. 1).

3.3 Condizioni

Il diritto di consultare gli atti è di norma fatto valere presentando una domanda scritta. La persona che richiede informazioni e domanda di consultare i propri atti deve dimostrare la propria identità allegando una copia del passaporto, della carta d'identità o della licenza di condurre (cfr. anche l'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, OLPD; RS 235.11). I fatti in questione devono essere illustrati il più precisamente possibile nella domanda di informazione o consultazione (che cosa è successo? Quando e dove? Chi era coinvolto?) permettendo così all'organo responsabile di reperire nella maniera più efficiente possibile i documenti richiesti. Non è per contro necessario motivare la domanda (art. 8 LPD).

3.4 Restrizioni

Il diritto d'informazione e quello di consultazione riguardano di norma tutti i documenti, comprese le informazioni disponibili sull'origine dei dati (art. 8 cpv. 2 lett. a LPD). Ad esempio, i medici devono mettere a disposizione tutta la documentazione (risultati degli accertamenti, esami di laboratorio e radiografici, diagnosi, perizie, rapporti, certificati, ecc.). Sono esclusi soltanto gli appunti e i promemoria che la persona ha stilato esclusivamente per uso personale.

L'informazione può essere negata soltanto in tre casi: se interessi pubblici o privati prevalgono sull'interesse all'informazione o alla consultazione o se previsto dalla legge.

Esempio: nel campo psichiatrico, i fascicoli contengono spesso informazioni fornite da congiunti del richiedente. L'interesse di queste persone a mantenere segreta la fonte dell'informazione può essere tale da rendere ipotizzabile la restrizione del diritto di informazione del richiedente (p. es. informazione soltanto sulla dichiarazione, ma non sulla fonte). Nel singolo caso occorre pertanto ponderare i diversi interessi contrapposti. Non è tuttavia toccato il diritto alla rettifica degli atti o dei dati medici inesatti o al deposito di una propria versione dei fatti (art. 5 cpv. 2 LPD e art. 11 cpv. 4 LMCCE, cfr. punto 4 seguente).

I termini di protezione in corso sono irrilevanti per la domanda di consultazione da parte di una persona oggetto di misure. Anche i congiunti hanno diritto ad accedere a questi atti se la persona oggetto di misure autorizza la consultazione o è deceduta (cfr. art. 9 cpv. 3 OMC-CE).

4 Consegna

4.1 Situazione in caso di documenti non ancora archiviati

L'articolo 8 capoverso 5 LPD prevede che il diritto di informazione è soddisfatto fornendo copie ben leggibili e complete dei documenti in questione. Di norma non è possibile richiedere gli originali. Le eccezioni vanno chiarite con l'istituzione che produce i documenti o con

l'archivio competente. In caso di consultazione (art. 1 cpv. 3 OLPD) i documenti possono essere consultati sul posto e discussi con gli specialisti competenti.

Esempio: i termini specialistici utilizzati nel fascicolo del paziente e in particolare in psichiatria possono avere una connotazione negativa nel linguaggio corrente. Per evitare inutili equivoci, tali termini vanno spiegati dall'autore.

Non sarebbe ammissibile subordinare l'accesso o l'invio dei documenti che riguardano il richiedente alla condizione che li utilizzi per un determinato scopo prescritto anticipatamente. L'accesso ai fini di ricerca e statistica è per contro vincolato allo scopo.

4.2 Situazione in caso di documenti archiviati

«Le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano. Dopo il loro decesso questo diritto è trasmesso ai congiunti» (art. 11 cpv. 1 LMCCE). Per trasmettere la memoria storica dell'attività degli organi pubblici e garantire gli interessi della ricerca storica non è possibile consegnare o inviare gli originali conservati negli archivi pubblici. Questi ultimi possono permettere di consultare gli atti di cui sono responsabili soltanto nei locali predisposti a tal fine. Se in occasione della consultazione potrebbero essere toccati interessi degni di protezione di terzi, al posto degli originali vanno messe a disposizione copie con passaggi oscurati.

Eventuali copie vanno allestite gratuitamente. Se la documentazione è molto voluminosa, l'archivio competente presso cui si trovano gli originali, d'intesa con la persona oggetto di misure o il suo rappresentante, copia soltanto i documenti più importanti, in particolare quelli necessari per comprovare una misura coercitiva a scopo assistenziale. Altri atti possono essere copiati e forniti in un secondo tempo. Il richiedente non deve attendersi ulteriori restrizioni. In particolare, non è ammissibile porre condizioni alla consultazione o all'informazione.

Esempio: un richiedente soffre di gravi problemi fisici. Non è più in grado di recarsi presso il competente archivio. Quest'ultimo allestisce copie degli originali, all'occorrenza oscura alcuni passaggi contenenti interessi degni di protezione di terzi e le fa pervenire al richiedente.

Prima della consultazione si raccomanda di rendere attento il richiedente al fatto che la presa di conoscenza degli atti presentati potrebbe toccarlo pesantemente sul piano personale (dichiarazioni contenute, linguaggio, ecc.).

La persona autorizzata a consultare documenti che la riguardano è tenuta a rispettare le disposizioni legali, in particolare i diritti della personalità di terzi. L'archivio la sostiene a tal fine.

Esempio: in occasione della consultazione, il richiedente apprende quali provvedimenti determinate persone hanno deciso e disposto nei suoi confronti. Questa informazione lo delude o lo intristisce. Ciò non lo autorizza tuttavia a procedere illecitamente nei confronti di queste persone o a parlarne male con terzi.

5 Rettifica: menzione di un punto contestato e propria versione dei fatti

5.1 Situazione in caso di documenti non ancora archiviati

L'articolo 5 LPD riguarda l'esattezza dei dati. I servizi che trattano dati personali devono accertarne l'esattezza e disporre l'eventuale rettifica o cancellazione (cpv. 1). Il capoverso 2 sancisce il diritto di ciascuno di richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

5.2 Situazione in caso di documenti archiviati

Gli interessati possono segnalare i contenuti contestati o inesatti. Hanno inoltre il diritto di chiedere che la loro versione dei fatti sia versata agli atti (art. 11 cpv. 4 LMCCE).

Esempio: in occasione della consultazione un richiedente realizza che gli atti illustrano una realtà diversa da quella che ricorda di aver vissuto. Può quindi segnalare la sua esperienza diversa e chiedere che la sua versione dei fatti sia versata agli atti.

6 Termini

6.1 Situazione in caso di documenti non ancora archiviati

La risposta a una domanda d'informazione o di consultazione andrebbe fornita entro 30 giorni (art. 1 cpv. 4 OLPD). Se necessario, il servizio interessato può essere ammonito.

6.2 Situazione in caso di documenti archiviati

L'articolo 15 capoverso 1 LAr rinvia alle disposizioni in materia di protezione dei dati per la comunicazione di informazioni e la concessione della consultazione alle persone interessate. Ai fini di una gestione amministrativa efficiente, in caso di onere sproporzionato i servizi competenti possono tuttavia differire o limitare la comunicazione di informazioni. Ciò potrebbe riguardare ad esempio atti da archiviare non ancora catalogati o non ancora muniti del contrassegno del loro estensore. Gli atti concernenti misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari non rientrano tuttavia in questa categoria.

Per poter richiedere un contributo di solidarietà, gli interessati devono poter accedere agli atti che li riguardano e che dimostrano che sono state sottoposti a una misura coercitiva a scopo assistenziale. Nella misura del possibile, la risposta a una domanda d'informazione o di consultazione andrebbe pertanto fornita senza indugio. Si può aspettare a fornire l'informazione materiale o a concedere la consultazione se ciò non ostacola il diritto del richiedente a un contributo di solidarietà. Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 marzo 2018 (cfr. art. 5 cpv. 1 LMCCE).

Un rifiuto di una domanda di informazione o di consultazione va in ogni caso opposto sotto forma di decisione motivata.

Esempio: gli atti di una persona che intende richiedere un contributo di solidarietà sono assai voluminosi. Vari servizi sono coinvolti nella ricerca, il che richiede molto tempo. Pur copiando immediatamente tutti gli atti che comprovano la misura coercitiva a scopo assistenziale, l'archivio competente organizza la consultazione degli atti soltanto per una data successiva al 31 marzo 2018.

7 Costi

L'informazione è di norma fornita gratuitamente (art. 8 cpv. 5 LPD e art. 11 cpv. 1 LMCCE), vale a dire che al richiedente non è fatturato né il lavoro effettuato né le copie allestite.

8 Segreto professionale e obbligo di discrezione

L'articolo 321 del Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937¹² e l'articolo 35 LPD prevedono disposizioni sul segreto professionale e sull'obbligo di discrezione. Entrambe le norme non sono rilevanti in caso di domanda di informazione o di consultazione presentata da una persona oggetto di misure. Servono piuttosto a tutelare gli interessi della persona sulla quale sono stati allestiti gli atti in questione e che chiede la comunicazione dei suoi dati.

¹² RS 311.0

9 Ricerca

L'accesso agli atti per scopi statistici o di ricerca può essere concesso durante il termine di protezione a determinate condizioni. Le persone interessate hanno acconsentito all'utilizzo di atti contenenti i loro dati personali oppure gli atti sono utilizzati in forma anonima o senza indicare direttamente la persona. In ogni caso i risultati sono divulgati in modo tale da non permettere l'identificazione delle persone in questione (cfr. art. 9 cpv. 4 OMCCE).

Esempio: la Commissione peritale indipendente per le persone oggetto di internamenti amministrativi (CPI), il programma nazionale di ricerca (PNR) 76 e vari progetti di ricerca cantonali e di altro tipo stanno eseguendo diversi lavori di analisi. Questi ultimi devono essere conclusi il più rapidamente possibile affinché nei prossimi anni possa essere presentato un quadro completo e fondato su basi solide.